

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2019
560/2019/R/EEL

RICONOSCIMENTO, A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018 E A PREVENTIVO PER L'ANNO 2020, DEI COSTI DELLA SOCIETÀ TERNA S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI MERCATI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1093^a riunione del 19 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003 e, in particolare, l'articolo 23;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni; e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i) e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici e, in particolare, gli articoli 6 e 11;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, 351/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 908/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 908/2017/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 2 aprile 2019, prot. Autorità 8500 del 3 aprile 2019 (di seguito: comunicazione Terna 2 aprile 2019);

- la comunicazione di Terna del 28 ottobre 2019, prot. Autorità 28187 del 29 ottobre 2019 (di seguito: comunicazione Terna 28 ottobre 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.2, del TIMM prevede che Terna svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio, di cui all'Allegato B al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 6, del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.5, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7, del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8, del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.5bis, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.5ter, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati che non siano già acquisiti da Terna nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM, prevede che:
 - Terna identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.2, del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.2 del TIMM;
- l'articolo 4, comma 4.2, del TIMM, prevede che l'allora Direzione Mercati, oggi DMEA, possa notificare in qualsiasi momento a Terna modifiche e integrazioni ai criteri per il computo degli indici di mercato di cui al comma 4.1, specificandone i termini di successiva decorrenza;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 3.2, nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei

medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;

- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM, prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, del TIMM, Terna abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica, avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo, relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.10, del TIMM, prevede che i costi riconosciuti a preventivo a Terna, per uno specifico anno, nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo, relativi all'anno antecedente, siano compresi nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, definito dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 351/07 (di seguito: corrispettivo per il funzionamento di Terna).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 908/2017/R/eel, l'Autorità ha riconosciuto a Terna i costi a preventivo per lo svolgimento, nell'anno 2018, delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, pari a 885.000 (ottocentottantacinquemila) euro e ne ha previsto la copertura tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2018;
- con la comunicazione Terna 2 aprile 2019, Terna ha trasmesso all'Autorità il consuntivo dei costi relativi alle attività, di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, afferenti all'anno 2018, pari a 855.052 (ottocentocinquantacinquemilacinquantadue) euro;
- lo scostamento fra l'ammontare dei costi a consuntivo per l'anno 2018, di cui alla comunicazione Terna 2 aprile 2019, e l'ammontare dei costi a preventivo per il medesimo anno, di cui alla deliberazione 908/2017/R/eel, costituisce un

minor costo per il sistema elettrico, ossia un provento, di ammontare pari a 29.948 (ventinovemilanovecentoquarantotto) euro.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la comunicazione Terna 28 ottobre 2019, Terna ha trasmesso all’Autorità il preventivo dei costi delle attività di cui all’articolo 3, comma 3.2, del TIMM, per l’anno 2020, pari a 729.450 (settecentoventinovemilaquattrocentocinquanta) euro.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le attività atte a consentire il monitoraggio, a garantire la trasparenza e a prevenire l’esercizio del potere di mercato da parte degli operatori del mercato e, in particolare, degli utenti del dispacciamento sono essenziali ai fini della corretta funzionalità del sistema elettrico;
- la rilevanza di tali attività risulta, inoltre, rafforzata dalle funzioni di monitoraggio sui mercati all’ingrosso dell’energia che il REMIT attribuisce alle autorità di regolazione nazionale in coordinamento con l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER).

RITENUTO OPPORTUNO:

- quantificare l’ammontare dei costi a consuntivo riconosciuti a Terna per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 3.2, del TIMM, nell’anno 2018, in 855.052 (ottocentocinquantacinquemilacinquantadue) euro e, conseguentemente, quantificare il provento rinveniente dallo scostamento fra i suddetti costi e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno in 29.948 (ventinovemilanovecentoquarantotto) euro;
- precisare che, al fine di aumentare l’efficacia degli strumenti di monitoraggio a disposizione dell’Autorità, le attività di cui all’articolo 3, comma 3.2, del TIMM da svolgere nell’anno 2020, siano finalizzate a raggiungere i seguenti obiettivi:
 1. completare la descrizione dell’architettura e delle specifiche funzionali di tutti i sistemi utilizzati per la risoluzione del problema di ottimo relativo alle fasi di programmazione e di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento (applicativi utilizzati, catene logiche architetture, flussi informativi scambiati nei vari sistemi, ...);
 2. completare lo sviluppo, il collaudo e la messa in opera dei sistemi di simulazione del mercato per il servizio di dispacciamento (fasi di programmazione e di bilanciamento in tempo reale);
 3. completare il popolamento su base continuativa del *data warehouse* di cui all’articolo 3, comma 3.5, del TIMM, con tutti i dati di input e di output dei sistemi utilizzati per la risoluzione del problema di ottimo relativo alle fasi di

- programmazione e di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento;
4. sviluppare una soluzione tecnica che, anche attraverso l'utilizzo dello strumento di *business intelligence* di cui all'articolo 3, comma 3.5, del TIMM, consenta di creare un ambiente virtuale per l'interrogazione puntuale dei dati stoccati nel *data warehouse* di cui all'articolo 3, comma 3.5, del TIMM e la loro integrazione con altre banche dati a disposizione di DMEA;
- definire, con comunicazione del Direttore della DMEA, le tempistiche e le modalità operative per il conseguimento degli obiettivi di cui ai punti da 1. a 4. ai fini del riconoscimento dei costi a consuntivo per l'anno 2020;
 - quantificare l'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l'anno 2020, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, con particolare riferimento agli obiettivi sopra specificati, in 729.450 (settecentoventinovemilaquattrocentocinquanta) euro;
 - riconoscere i costi a preventivo per l'anno 2020 a titolo di acconto, salvo l'eventuale conguaglio da effettuarsi in sede di presentazione del consuntivo per il medesimo anno;
 - che la differenza, tra i costi a preventivo per l'anno 2020 e il provento a titolo di conguaglio dei costi riconosciuti a Terna per l'anno 2018, sia coperta tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2020

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, per l'anno 2018

- 1.1 L'ammontare dei costi a consuntivo riconosciuti a Terna, per l'anno 2018, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, è pari a 855.052 (ottocentocinquantacinquemilacinquantadue) euro.
- 1.2 Pertanto, il provento corrispondente allo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo a Terna per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM, nell'anno 2018, ai sensi del precedente comma 1.1, e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno, ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 908/2017/R/eel, è pari a 29.948 (ventinovemilanovecentoquarantotto) euro.

Articolo 2

Attività e quantificazione dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, comma 9.6, del TIMM, per l'anno 2020

- 2.1 Le attività di cui all'articolo 3, comma 3.2, del TIMM da svolgere nell'anno 2020 sono finalizzate a raggiungere gli obiettivi riportati in motivazione.

2.2 L'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l'anno 2020, non altrimenti già coperti, è pari a 729.450 (settecentoventinovemilaquattrocentocinquanta) euro.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 La differenza dei costi di cui al precedente comma 2.2 e il provento di cui al precedente comma 1.2, pari a 699.502 (seicentonovantanovemilacinquecentodieci) euro, è coperta tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2020.
- 3.2 Il Direttore della DMEA, entro il 31 gennaio 2020, comunica a Terna i dettagli degli obiettivi riportati in motivazione nonché le tempistiche e le modalità operative per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ritenute essenziali per il corretto funzionamento del sistema elettrico.
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna.
- 3.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini